



ALLEGATO A

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale Associazione Musicale "RADICI IN VOLO"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **Associazione Musicale "RADICI IN VOLO" APS ETS**. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale operante senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno, attualmente in Via Renato Fucini 12.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) promuovere ed organizzare manifestazioni musicali e concertistiche atte a tramandare e valorizzare il grande patrimonio musicale di origine popolare e la cultura della musica quale strumento di convivialità e di condivisione.
- 2) promuovere ed organizzare manifestazioni che abbiano lo scopo di fare crescere e portare alla ribalta giovani artisti;
- 3) promuovere ed organizzare incontri, mostre e conferenze, in materia musicale, per la crescita culturale in particolare dei giovani e degli anziani, con una particolare attenzione rivolta alle radici della musica popolare;
- 4) sviluppare azione di propaganda, sia a mezzo stampa sia con riunioni e convegni, per una più dettagliata e completa conoscenza della musica tradizionale e più in generale delle tradizioni popolari, da parte dei giovani e degli anziani,
- 5) svolgere infine qualsiasi altra attività che si prefigga lo scopo di tramandare e divulgare le radici e la tradizione della cultura popolare in generale, rispondente quindi per affinità, alle predette finalità.

Per tali scopi l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- b) inoltrare opportune richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- c) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- d) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
- e) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- f) attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. Per l'espletamento di tutti i lavori necessari, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate dai propri Soci in forma volontaria, libera e gratuita.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dalla Giunta Esecutiva, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

La Giunta Esecutiva documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/17.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; per esempio spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio la Giunta Esecutiva redige il bilancio consuntivo o rendiconto, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e procede al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 6 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Indipendentemente dalla tipologia, ogni socio ha pari diritti e doveri.

Art. 7 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dalla Giunta Esecutiva su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni. La Giunta Esecutiva cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro degli associati, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere le complete generalità, l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso ;
- per recesso;
- messa in liquidazione/scioglimento nel caso di qualifica di socio attribuita a persona giuridica;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso entro 2 (due) mesi dall'inizio dell'esercizio o entro 1 (uno) mese dal sollecito.
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione; la Giunta Esecutiva ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte della Giunta Esecutiva.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dalla Giunta Esecutiva.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro degli associati conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dalla Giunta Esecutiva.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 10 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontario e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. la Giunta Esecutiva ;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita da tutti gli associati.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede la Giunta Esecutiva.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro soci.

L'Assemblea dei soci è convocata a cura della Giunta Esecutiva a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e per la seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno rispetto alla prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente della Giunta Esecutiva almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri della Giunta Esecutiva o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta Esecutiva o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro della Giunta Esecutiva eletto dai presenti.

Le Assemblee si potranno tenere in presenza, da remoto o in modalità mista.

Art. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci intervenuti con diritto di voto.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti della Giunta Esecutiva non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea **ordinaria**:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte della Giunta Esecutiva;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dalla Giunta Esecutiva.

L'Assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 21 del presente statuto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 15 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è formata da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri della Giunta Esecutiva rimangono in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte della Giunta Esecutiva esclusivamente gli associati.

La Giunta Esecutiva può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione Esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri membri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni della Giunta medesima.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti della Giunta Esecutiva decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; nel caso in cui

oltre la metà dei membri della Giunta Esecutiva decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di una nuova Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ;
- nomina un Tesoriere;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità delle quote associative annuali;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- è responsabile degli adempimenti connessi con l'iscrizione al Runt.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri della Giunta Esecutiva è generale, pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Runt o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

La Giunta Esecutiva è convocata con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, la Giunta Esecutiva è comunque validamente costituita se risultano presenti tutti i membri.

La Giunta Esecutiva è convocata almeno 4 (quattro) volte all'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

E' validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dalla Giunta Esecutiva, ha il compito di presiedere la stessa nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni della Giunta esecutiva, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dalla Giunta Esecutiva.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni la Giunta Esecutiva per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva; in casi eccezionali di necessità ed urgenza ne assume i poteri, salva la convocazione della Giunta Esecutiva per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.lgs. 117/2017. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea dei soci ha comunque la facoltà di nominare l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio o rendiconto (o bilancio sociale) sia stato redatto in conformità alle norme di legge; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di Membro della Giunta Esecutiva. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti della Giunta Esecutiva notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura della Giunta Esecutiva;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico, tenuto a cura della Giunta Esecutiva;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- il registro dei volontari, tenuto a cura della Giunta Esecutiva.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, salva altra destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Disposizioni finali

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Bologna, lì

Firmato

Il Presidente
Giovanni Maria Serrazanetti



Il Segretario
Lucio Serio

